

**Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione
Sessione 8,9,10 luglio 2025**

Martedì 8 giugno, sera

I lavori, nella seduta serale, proseguono con l'analisi del comma 3: "Esame in sede referente del progetto di legge "Modifiche all'articolo 10 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche - Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino". Spazio agli emendamenti, proposti sia dal Governo che dalle forze di opposizione.

Vengono approvati due emendamenti aggiuntivi di un nuovo articolo 01 e di un nuovo articolo 02 proposti dal Governo. All'articolo 1 sono presenti tre emendamenti: uno modificativo del Governo, uno modificativo proposto da D-ML e uno interamente soppressivo proposto dalle tre forze di opposizione. Il primo è approvato, gli altri due respinti. Approvati successivamente un emendamento del Governo aggiuntivo di un articolo 1-bis e un emendamento del Governo aggiuntivo di un articolo 1-ter, mentre è respinto un emendamento di D-ML aggiuntivo di un articolo 1-bis. Nel finale, viene approvato l'emendamento del Governo aggiuntivo di un nuovo articolo 1-quater riguardante le incompatibilità per i ruoli di membro del Consiglio Direttivo, di Direttore Generale o di Ispettore della Banca Centrale.

Di seguito una sintesi dei lavori

Comma 3 - Esame in sede referente del progetto di legge "Modifiche all'articolo 10 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modifiche - Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino" (presentato dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio).

Emendamento del Governo aggiuntivo di un nuovo articolo 01 - Modifica all'articolo 1 della Legge 29 giugno 2005 n.96

Segretario di Stato Marco Gatti: Questo emendamento, sostanzialmente, è stato presentato per aggiornare il quadro normativo di riferimento, andando a correggere e adeguare alcuni richiami che nel frattempo sono stati superati dal tempo. Ad esempio, nella versione precedente veniva ancora richiamata la legge del 1986, ormai superata. Con questo intervento si è quindi proceduto a rivedere e semplificare i collegamenti normativi, adeguandoli agli aggiornamenti intervenuti nel frattempo.

Nicola Renzi (RF): Questa, come ci ha spiegato il Segretario, è una modifica che riguarda le definizioni e si basa – anche leggendo la tabella che ci è stata fornita – sull'aggiornamento dei riferimenti normativi. In sostanza, si citano testi aggiornati perché quelli precedenti risultano superati. Il punto è questo: probabilmente, su questo specifico articolo non ci sarebbe nemmeno molto da dire. Tuttavia, ad esempio, al punto G della tabella – quello relativo alla definizione di "intermediari autorizzati" – si parla ora di soggetti autorizzati a esercitare una o più attività riservate ai sensi della LISF. Questo va a restringere il campo rispetto alla definizione precedente, contenuta nella normativa vigente, che era molto più ampia: parlava infatti di intermediari finanziari, assicurativi, nonché degli uffici di rappresentanza, e così via. Allora, magari il Segretario – sempre che ne abbia voglia – ci può spiegare meglio questa variazione: perché si è deciso di restringere la definizione? Un altro punto: nella tabella, a pagina 2, al punto E delle "motivazioni" si legge che la legge 24/1986 è stata abrogata e sostituita dalla LISF, ma che – non essendo mai stata utilizzata la definizione in questione all'interno

askanews S.p.A.

Agenzia di stampa

Sede Legale: Via Prenestina, 685 - 00155 Roma Italia
direzione@askanews.it

dell'articolato – è possibile sostituirla tout court con la legge sulla tesoreria, che però non è stata “intercettata” nel quadro definitivo. Ecco, questa espressione – “non è stata intercettata” – mi incuriosisce, mi solleva qualche interrogativo. Chiederei quindi, se possibile, una spiegazione più chiara su questo passaggio e sul significato di questa scelta. Grazie, Segretario.

Gaetano Troina (D-ML): Mi associo ovviamente alle richieste avanzate dal collega, che trovo del tutto sensate, in merito alle lettere che sono state eliminate nella nuova versione dell'articolo. Allo stesso tempo, ritengo certamente opportune le modifiche che introducono i riferimenti alle normative aggiornate, perché quelle presenti nella versione precedente non avevano più ragione di essere. Quindi, da questo punto di vista, condivido che si tratti di un intervento necessario e utile. Tuttavia, anche io chiedo chiarimenti sulle parti che sono state eliminate. E, a tal proposito, anticipo fin da ora che formulerò ulteriori richieste di chiarimento in merito alla modifica dell'articolo 1 nella nuova versione.

Emanuele Santi (Rete): Vorrei tornare su una richiesta che avevo già formulato prima della pausa. Siccome si tratta di un provvedimento molto tecnico, avevamo chiesto – e ribadisco la richiesta – che, oltre alla semplice lettura dell'articolo, ci fosse anche una spiegazione del contenuto. Non possiamo trovarci in tre a dover chiedere chiarimenti e poi dover intervenire nel vuoto, senza un'informazione di base adeguata. Deve esserci una modalità operativa chiara: se vogliamo davvero lavorare su questo testo, servono spiegazioni puntuali; altrimenti, ce lo dite chiaramente e allora prendiamo atto e andiamo a casa.

Segretario di Stato Marco Gatti: La risposta è semplice: nella LISF sono già elencati tutti gli intermediari autorizzati, in modo chiaro e aggiornabile. Richiamare direttamente la LISF consente di avere un'unica fonte normativa per l'individuazione di questi soggetti. Se invece mantenessimo due definizioni separate – una nello statuto e una nella LISF – rischieremmo di creare disallineamenti o difformità. Con questo intervento, invece, la LISF diventa il riferimento unico, e quindi li incorpora tutti automaticamente. Per quanto riguarda l'altro punto sollevato, ovvero perché si sia deciso di abrogare il riferimento alla vecchia legge sulle attività finanziarie e fiduciarie, la motivazione è che quella legge è stata superata: prima esistevano la legge bancaria e quella sulle attività finanziarie e fiduciarie; oggi entrambe sono state abrogate e sostituite dalla LISF, che ora è l'unica normativa vigente in materia.

L'emendamento è approvato con 9 voti favorevoli.

Emendamento del Governo aggiuntivo di un nuovo articolo 02 (Modifiche all'articolo 8 della Legge n.96/2005)

Segretario di Stato Marco Gatti: Al punto A, è stato chiarito che la società di revisione deve allegare la propria relazione al progetto di bilancio prima dell'approvazione da parte dell'assemblea. Si tratta di un chiarimento rispetto alla precedente formulazione, che non specificava questo passaggio preliminare. Per quanto riguarda invece il punto F, si è provveduto ad aggiornare il riferimento alla società di revisione, estendendo in modo esplicito l'incarico anche al controllo contabile, oltre alla certificazione del bilancio. Questo aggiornamento è stato fatto per allinearsi agli standard internazionali e dell'Unione Europea, che prevedono l'attribuzione congiunta di questi incarichi alla medesima società di revisione. Inoltre, è stato meglio specificato che, in caso di società estera, l'autorizzazione del CCR può essere concessa solo se la società in questione non intrattiene rapporti per le stesse attività con intermediari autorizzati o con la stessa Banca Centrale, per evitare conflitti di interesse nei casi di collaborazione o consulenza.

Nicola Renzi (RF): Sulla modifica al comma 1, nulla da eccepire: è un miglioramento. Stabilire in modo chiaro che anche la relazione della società di revisione deve essere trasmessa insieme a quelle del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale è un passo positivo. Il problema, però, è che il Consiglio Grande Generale continua ad analizzare i bilanci della Banca Centrale con estremo ritardo. In passato, si è arrivati addirittura a discutere più bilanci in una volta sola, in un'unica seduta. È un dato di fatto, non qualcosa che la legge possa risolvere, ma valeva la pena ricordarlo. Più interessante è il comma 2. Comprendo l'esigenza di ampliare l'accesso a società di revisione estere, magari per favorire standard più elevati o per garantire una maggiore concorrenza. Tuttavia, continua a esserci un nodo critico: l'autorizzazione preventiva del CCR. Qui si ripropone quello che chiamo "il solito mischione". Il CCR, che in teoria dovrebbe restare fuori da certe dinamiche operative per garantire autonomia, si ritrova a dover approvare operazioni come l'affidamento dell'incarico a una società estera. Ma quando il CCR riceve la richiesta, cosa fa? Dirà inevitabilmente di sì. E così, l'autonomia decisionale del Consiglio Direttivo si confonde con una responsabilità politica che poi ricade su altri. Il vero tema dello statuto della Banca Centrale dovrebbe essere la ridefinizione precisa delle competenze e delle autonomie tra Condir e CCR. Invece, così si continua a generare confusione: si chiede autonomia, ma poi si cerca la copertura politica del CCR. È una dinamica che non funziona.

Gaetano Troina (D-ML): Anche io condivido la modifica al comma 1, è un'integrazione opportuna. Sulla lettera F, invece, ho delle perplessità. In particolare, trovo poco utile – e anche discutibile – l'inserimento dell'autorizzazione preventiva del CCR. In questo modo, si continua a mantenere un'ingerenza politica indiretta in decisioni operative. Inoltre, non è chiaro chi sia il soggetto che valuta se un registro estero offre "sufficienti garanzie di controllo sull'onorabilità e professionalità dei revisori". A chi spetta questa valutazione? Così formulato, lascia troppo spazio alla discrezionalità. E poi c'è un'altra questione: qual è la motivazione specifica per aprire in modo così netto alle società estere, quando in altri ambiti si è scelto invece di mantenere una certa chiusura? Non si chiarisce se con "società estera" si intenda sempre e solo una società dell'Unione Europea o se si tratti di un'apertura più ampia. Anche su questo serve chiarezza.

Emanuele Santi (Rete): Anch'io ritengo positiva la modifica al comma 1, lettera A. Obbligare la società di revisione ad allegare la propria relazione al bilancio prima della sua approvazione rafforza il sistema dei controlli e garantisce maggiore trasparenza. Diverso è il discorso per la lettera F. Oggi, la società che revisiona il bilancio della Banca Centrale è sanmarinese. Aprire a società estere non è un problema in sé, ma pone delle questioni importanti. Il fatto che il CCR debba avvallare questa scelta è problematico: rischia di trasformare il CCR in un amministratore di fatto. E questo è in contraddizione con quanto detto in altri contesti, ad esempio quando si parlava della cessione di Cassa di Risparmio: lì si diceva che la politica non doveva entrare nelle decisioni operative, per non rischiare di diventare responsabile delle scelte gestionali. Eppure qui, con questa norma, si dice esattamente il contrario: che deve essere il CCR a dare il via libera alla scelta dell'advisor, che magari ha costi elevati o margini di discrezionalità. Ma con quali strumenti il CCR può realmente valutare queste scelte? Quali criteri ha per dire sì o no? Nessuno. Eppure, si assume una responsabilità politica su decisioni che dovrebbero restare in capo al Condir. Questa è un'altra dimostrazione di quanto sia urgente ridefinire il sistema dei pesi e contrappesi all'interno della governance della Banca Centrale.

Iro Belluzzi (Libera): Alcuni colleghi hanno espresso dubbi sull'autonomia di Banca Centrale, sostenendo che sia eccessiva. Io però voglio ricordare com'era la situazione prima che tale autonomia venisse rafforzata. C'era un tempo in cui il CCR – quindi la politica – decideva a chi concedere le licenze bancarie e quando revocarle, fino ad arrivare addirittura alla nomina dei commissari. È da lì che nasce l'esigenza di rafforzare l'autonomia di Banca Centrale, proprio per evitare derive di quel tipo. Questo, però, non significa che tutto debba avvenire in modo isolato. Le responsabilità e le autonomie devono essere ben distinte, ma ci sono momenti in cui un confronto con la politica è necessario, specie quando si tratta di scelte eccezionali che esulano dalla routine operativa. In quei

casi, è comprensibile e anche opportuno che il CCR sia almeno informato, se non direttamente coinvolto, nelle valutazioni. Ritengo comunque del tutto ragionevole che, in casi particolari in cui servano competenze che non si trovano sul nostro territorio, si possa ricorrere a società di revisione estere, purché si tratti di soggetti accreditati e affidabili, provenienti da paesi dell'Unione Europea. Non stiamo parlando di scelte casuali, ma di collaborazioni con realtà che garantiscono standard elevati. Banca Centrale non è un potere dello Stato. Il Congresso lo è, e lo è anche il CCR, che rappresenta un'articolazione del potere politico. In questo contesto, io vedo nel coinvolgimento del CCR un passaggio necessario nella costruzione di un dialogo istituzionale maturo. Le critiche dell'opposizione sono legittime, ma a volte mi sembrano più strumentali che realmente costruttive. Resto sempre aperto al confronto, ma credo che in questo caso il percorso scelto rispecchi l'interesse generale del Paese e rafforzi la capacità di interlocuzione tra le istituzioni.

Sara Conti (RF): La lettera F del comma 1 dell'articolo 8 mi ha fatto tornare in mente un episodio che ormai posso raccontare senza violare alcun segreto, perché è stato riportato nella relazione della Commissione d'inchiesta su Banca CIS. È un esempio concreto di quali possano essere i risvolti negativi quando un'autorizzazione viene chiesta al CCR, mentre invece dovrebbe essere il CONDIR a prendersi le proprie responsabilità in merito a certe scelte di Banca Centrale. Come ha già detto il collega Renzi, il CCR non può diventare una sorta di camera caritatis, dove ognuno espone le proprie questioni in cerca di un avallo che magari il CCR stesso non ha nemmeno le competenze per valutare. Nel caso specifico, quando Banca Centrale decise di erogare l'ultima tranche di denaro a Banca CIS, la presidente si presentò al CCR con la richiesta di ratifica. Il CCR rispose chiaramente: "Non possiamo ratificare perché non siamo in grado di valutare un'operazione di questo tipo. Possiamo, al massimo, prenderne atto." Cosa successe allora? Non potendo scrivere "ratifica", si scrisse "presa d'atto". Ma poi la presidente fece modificare il verbale, cancellando e riscrivendo il testo per far risultare "ratifica". Questo è ciò che accade quando non ci si assume la responsabilità delle proprie azioni. All'epoca tutti fecero finta di nulla, dicendo che si trattava di un atto irrilevante o normale. A noi non sembrò affatto così, tanto che presentammo un esposto in tribunale, poi ovviamente archiviato. Ecco perché è fondamentale che ognuno si tenga le proprie competenze e si assuma la responsabilità che ne deriva.

Luca Della Balda (Libera): Vorrei fare una breve replica agli interventi dei commissari di opposizione. Ritengo che l'articolo sia ben congegnato. Sul punto relativo alla relazione della società di revisione, condivido quanto detto dal commissario Santi: rappresenta un'ulteriore garanzia di trasparenza e correttezza verso i terzi. Per quanto riguarda la lettera F, non si tratta affatto di una deresponsabilizzazione del CONDIR o degli esponenti di Banca Centrale. È bene ricordare che la società di revisione – così come il collegio sindacale – non viene nominata dalla direzione o dal consiglio di amministrazione, ma dall'assemblea dei soci, proprio perché questi organi devono essere controllati. Il fatto che, nel caso di società di revisione appartenente a uno Stato dell'Unione Europea, si richieda l'autorizzazione preventiva del CCR rappresenta solo un'ulteriore garanzia di trasparenza e conoscibilità. Non vedo alcun nesso con il caso citato dalla collega Conti. Se in quel caso specifico vi è stata un'irregolarità, è giusto che chi l'ha commessa sia sanzionato. Ma questo non toglie valore all'obiettivo della norma: rafforzare il controllo e la legalità dell'operato di chi gestisce la Banca Centrale.

Segretario di Stato Marco Gatti: Mi pare che sul punto A ci sia una condivisione generale. Sul punto F, invece, sono emerse diverse riflessioni. Dal mio punto di vista, è auspicabile che soggetti che svolgono funzioni delicate come le società di revisione operino sul nostro territorio. Tuttavia, dobbiamo anche tenere conto che a San Marino ci sono pochissime società di revisione – mi pare siano solo un paio – e quindi possono emergere problemi di incompatibilità, anche perché la legge impone la rotazione: non si può essere incaricati per più mandati consecutivi. Il passaggio della preventiva autorizzazione del CCR nasce proprio da questo: la delibera dev'essere motivata,

spiegando perché non si può ricorrere a un soggetto sammarinese. Almeno nel CCR di cui faccio parte, le richieste vengono motivate per iscritto da Banca Centrale e sulla base di quelle motivazioni si prende una decisione. La responsabilità resta comunque di chi propone: se la motivazione è infondata, risponderanno di conseguenza. Speriamo che, con la crescita economica, si possa avere un numero maggiore di società di revisione, magari anche soggetti esterni che in passato erano presenti sul territorio e che potrebbero tornare a considerare l'apertura di una sede o succursale a San Marino. Questo non è un problema solo per Banca Centrale, ma riguarda anche le singole banche.

L'emendamento è approvato con 9 voti favorevoli e 4 contrari.

Emendamento di RF, Rete e D-ML interamente soppressivo dell'articolo 1

Nicola Renzi (RF): Dunque, se non sbaglio, questo è il famoso articolo per il quale era stato predisposto un progetto di legge che poi è stato annullato, tornando sostanzialmente alla formulazione precedente. Si tratta della composizione del CONDIR, quindi è una questione molto semplice. In questo Paese non possiamo pensare che le leggi costituzionali o lo statuto della Banca Centrale possano essere modificate a seconda di chi si vuole nominare all'interno degli organi. Se esiste una regola, quella regola vale per tutti. Se poi si dovesse presentare una personalità davvero straordinaria, un luminare, potremmo anche valutare una modifica; ma francamente io, in questo momento, luminari non ne vedo. Non si può tirare lo statuto da una parte o dall'altra cambiandolo continuamente. Noi avevamo infatti proposto un emendamento abrogativo, che oggi è superato dai fatti. Per illustrare la nostra posizione, pongo già una domanda al segretario: perché siamo arrivati prima alla decisione di modificare questo articolo e oggi invece si torna indietro? Il principio di base in questa discussione è uno: quando si nominano persone all'interno del consiglio direttivo della Banca Centrale – e in particolare nel ruolo delicato del presidente – occorre una valutazione che non sia ispirata da campanilismo, ma da logica istituzionale. Una persona che detiene la legale rappresentanza di un ente così importante deve essere legata alla vita della Repubblica, deve risiedere stabilmente nel nostro territorio. Può essere di qualunque nazionalità, ma deve almeno avere la residenza a San Marino. Questo perché chi vive qui ha un interesse reale che il Paese funzioni, e quindi una maggiore credibilità. Diverso è il discorso per il direttore generale: quella figura è un braccio operativo, può essere un grande professionista anche esterno, e per questo non abbiamo mai richiesto limiti di residenza. Ma, tornando all'articolo in questione, quello che vogliamo capire è: perché si è deciso prima di cambiarlo, e ora si torna indietro? Io non credo che questo ripensamento sia dovuto al nostro intervento. Quindi chiedo al segretario di spiegarci cosa è successo nel frattempo. Perché una legge nata con l'unico scopo di modificare questo articolo oggi lo lascia immutato, mentre si va a intervenire su tanti altri punti. Questo ci dice molto anche su come funziona l'iter legislativo in questo Paese. Grazie. Interverrò nuovamente dopo che il governo avrà illustrato la sua proposta.

Emendamento del Governo modificativo dell'articolo 1

Segretario di Stato Marco Gatti: L'articolo riguarda la composizione del consiglio direttivo della Banca Centrale. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 96/2005 viene così modificato: "Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da cinque consiglieri nominati dal Consiglio Grande Generale, scelti tra persone con competenze ed esperienze economiche o giuridiche rilevanti per la gestione e l'indirizzo della Banca Centrale. La maggioranza dei componenti del consiglio direttivo deve essere composta da cittadini sammarinesi o residenti." Sostanzialmente, torniamo alla composizione precedente, includendo anche il presidente nel conteggio per determinare che la maggioranza sia composta da cittadini o residenti. Abbiamo anche cambiato la dicitura "controllo del sistema finanziario", perché in realtà la Banca Centrale, e in particolare il consiglio direttivo, non esercita direttamente attività di vigilanza. La vigilanza è svolta da altri organi. Perché questo cambiamento? Come già spiegato anche dal Commissario Santi, la precedente maggioranza non

vedeva negativamente l'ipotesi di nominare un presidente anche non residente. L'attuale maggioranza, invece, ritiene prioritario mantenere una rappresentatività maggiore da parte di cittadini e residenti, anche per rafforzare il legame con il territorio.

Emendamento di D-ML modificativo dell'articolo 1

Gaetano Troina (D-ML): Questo emendamento era stato predisposto sulla base della versione originaria del progetto di legge, quindi non teneva conto delle nuove dinamiche politiche che hanno condotto alla versione attuale. La nostra proposta mirava ad aumentare il numero dei consiglieri per garantire una maggiore rappresentatività e un maggior controllo, viste anche le criticità emerse in passato. Ovviamente prendiamo atto che la nuova formulazione del governo va in un'altra direzione. Resta da valutare se ci possa essere margine per una sintesi o per riprendere in futuro alcuni spunti.

Emanuele Santi (Rete): Ho già spiegato le motivazioni per cui, se ci fossimo trovati in una situazione normale, il ragionamento di togliere il presidente dal conteggio della "sammarinesità" all'interno del CONDIR, tutto sommato, avrebbe anche potuto starci. A mio avviso, già nel 2005 il legislatore aveva previsto due ruoli distinti tra il presidente e i consiglieri, quindi non ci vedevo nulla di male. Qui però ci troviamo in una situazione straordinaria. Lo abbiamo detto chiaramente: questo articolo è figlio dei casini combinati nel 2023. Era stato depositato un progetto di legge con la precisa ratio di togliere il presidente della Banca Centrale dal computo per determinare la maggioranza di cittadini o residenti. Questo progetto di legge oggi viene incassato e si torna alla formulazione precedente, com'era due o tre anni fa. Questo è il dato politico. Può darsi che la legge sia stata usata come cavallo di Troia per inserire altre modifiche. È una mia ipotesi, ma al di là di questo, prendiamo atto che noi abbiamo presentato un emendamento abrogativo, Motus ha proposto di passare da cinque a sette consiglieri. Tutti ragionamenti legittimi. Il punto su cui però invito tutti i colleghi a riflettere è un altro: l'emendamento presentato dal governo afferma che il Consiglio Direttivo è composto dal presidente e da cinque consiglieri scelti tra persone con competenze ed esperienze economiche o giuridiche rilevanti per la gestione e l'indirizzo della Banca Centrale. Prima era scritto "per la gestione e il controllo del sistema finanziario". Dire che il CONDIR dà l'indirizzo alla Banca Centrale non è corretto. L'indirizzo, le linee politiche, devono arrivare dal Consiglio Grande Generale. Siamo noi, il parlamento, a dover dare le linee guida. Poi la Banca Centrale, nel rispetto delle sue prerogative e autonomie, attua queste indicazioni. Ma qui sembra che la Banca Centrale si autodetermini, che si dia da sola l'indirizzo, e questa cosa non è compatibile con i necessari equilibri tra i poteri. La Banca Centrale deve essere autonoma nella gestione, certo, ma non può darsi da sola l'indirizzo politico. Questo compito spetta al Consiglio Grande Generale. Quella parola, "indirizzo", in questo contesto, secondo me è sbagliata.

Nicola Renzi (RF): Quindi accettiamo la spiegazione del Segretario Gatti: la precedente maggioranza avrebbe voluto una maggiore apertura, questa attuale invece preferisce restringere. Va bene. Però, a me questa spiegazione non convince. Non mi tornano le tempistiche, non mi torna l'iter. Perché questa legge è stata depositata in questa legislatura, quindi la domanda è: il Segretario l'ha depositata senza nemmeno chiedere alla sua maggioranza cosa ne pensasse? Siamo arrivati al punto in cui un Segretario deposita un progetto di legge, poi chiede cosa ne pensano gli altri? Il mistero si infittisce. Per quanto riguarda la proposta di Motus, può anche essere interessante. Aumentare il numero dei consiglieri da cinque a sette, per un organismo così delicato, potrebbe aumentare la rappresentatività e il controllo. Forse ce lo possiamo anche permettere, se il risultato è un rafforzamento della trasparenza e della democraticità. Sui requisiti, c'è molto da dire. In questa legislatura abbiamo visto quanto sia difficile individuare chiaramente chi ha i requisiti per determinati incarichi e chi no. Alcune nomine sono state bloccate, altre no, con motivazioni anche contraddittorie. La dizione attuale – "competenze ed esperienze economiche o giuridiche rilevanti" – dice tutto e niente. Rilevanti per chi? È una formulazione talmente vaga da lasciare spazio a tutto. Qui bisognava fare uno sforzo ulteriore per circoscrivere meglio i requisiti. Lo stesso discorso vale per il passaggio "gestione e indirizzo della

Banca Centrale”. Prima si parlava di equilibrio e sostenibilità. La Banca Centrale deve garantire stabilità e sviluppo, non solo “gestire” o “indirizzare”. Dire che il CONDIR fornisce l’indirizzo alla Banca Centrale, se fosse davvero così, sarebbe preoccupante. A meno che non si tratti solo di una forzatura stilistica, una diadi, una figura retorica dove si mettono insieme due parole per fare scena: gestione e indirizzo. Ma se invece si intende davvero che il CONDIR dà l’indirizzo politico, questo non può andare bene. L’indirizzo lo dà il Consiglio Grande Generale.

Gaetano Troina (D-M): Non aggiungo molto perché ho già espresso la mia opinione generale nella fase di illustrazione dell’emendamento. Intervengo solo per un breve passaggio su quanto evidenziato dai colleghi riguardo alla parte dell’articolo che prevede che il Consiglio Direttivo della Banca Centrale detti le linee di indirizzo. Ecco, non penso che debba essere il Consiglio Direttivo a determinare tali linee. Normalmente, l’organismo che dà le linee di indirizzo è l’Assemblea. Quindi, questa competenza dovrebbe spettare all’Assemblea, mentre il Consiglio Direttivo, che è l’organo esecutivo, dovrebbe limitarsi a dare esecuzione alle linee indicate. Pertanto, sarebbe forse opportuno rivedere questa formulazione e sostituirla con qualcosa come: “dare esecuzione alle linee di indirizzo deliberate dall’Assemblea”. Tutto qua.

Sara Conti (RF): Probabilmente non utilizzerò nemmeno tutto il tempo a disposizione, perché i miei colleghi hanno già esaminato nel dettaglio i vari emendamenti. È chiaro che se l’interpretazione suggerita dal collega Santi fosse effettivamente quella che sta dietro alla modifica proposta dalla Segreteria e dal Congresso di Stato, sarebbe piuttosto preoccupante. Devo dire che, a una prima lettura dell’emendamento, né io né il collega Renzi avevamo inteso questa possibile implicazione. Però, a una lettura più attenta, questa interpretazione potrebbe anche essere plausibile. È pur vero che il CONDIR ha funzioni di gestione della Banca Centrale, ma non può assumere anche la funzione di indirizzo. La funzione di indirizzo deve venire dalla politica, dal Consiglio Grande Generale. Non può essere il Consiglio Direttivo a dare l’indirizzo alla Banca Centrale. Quindi, su questo punto, ritengo sia utile fare una riflessione: se davvero questa formulazione presta il fianco a un’interpretazione distorta – e spero che sia solo distorta – forse sarebbe meglio mantenere il testo com’era. Per il resto, poco da aggiungere. Abbiamo motivato la nostra proposta di emendamento abrogativo: nasce dal fatto che l’intento iniziale della modifica all’articolo 10 era un altro rispetto a quello che oggi è in discussione.

Segretario di Stato Marco Gatti: Intervengo molto brevemente, solo per chiarire che la formulazione “indirizzo della Banca Centrale” non è una nostra invenzione. L’abbiamo riportata per coordinare il testo con quanto previsto già all’articolo 12 dello Statuto, che parla dei poteri del Consiglio Direttivo. L’articolo 12, comma 1, recita testualmente: “Sono attribuiti al Consiglio Direttivo i poteri di indirizzo e gestione della Banca Centrale.” Quindi, abbiamo semplicemente tolto la vecchia espressione “controllo del sistema finanziario” e inserito “indirizzo della Banca Centrale”, in coerenza con quanto già scritto nello statuto. Era un adeguamento tecnico, per coordinare le norme e fare in modo che i requisiti richiesti per i componenti del CONDIR corrispondano alle loro effettive competenze e poteri.

L’emendamento di Rete, RF e D-ML è respinto con 3 voti favorevoli e 10 contrari.

L’emendamento del Governo è approvato con 10 voti favorevoli e 1 contrario.

L’emendamento di D-ML è respinto con 2 voti favorevoli e 10 contrari.

Emendamento del Governo aggiuntivo di un nuovo articolo 1-bis

L'emendamento, nella nuova formulazione proposta dall'Aula a seguito del confronto, è approvato con 10 voti favorevoli e 2 astenuti.

Emendamento di D-ML aggiuntivo di un nuovo articolo 1-bis

Gaetano Troina (D-ML): È evidente che questo emendamento è stato predisposto e depositato sulla base di quello che era il testo precedente del progetto di legge. Non potevamo sapere che la Segreteria avrebbe rivisto tutta la parte della revisione contabile e delle relative nomine. Quello che ci risultava, e che ha portato la nostra forza politica a presentare questo emendamento, è che vi fossero problematiche nell'individuazione dei professionisti idonei a ricoprire il ruolo di sindaco, a causa dell'incompatibilità o della mancata disponibilità. Inoltre, vi erano difficoltà nell'individuare una società di revisione, proprio perché, come detto dallo stesso Segretario, vi sono poche società abilitate a svolgere tale funzione. Nel caso in cui non fosse possibile individuare chi si occupa del controllo contabile, avevamo previsto nel comma 2 dell'emendamento che vi fosse comunque chi svolge un controllo sulla contabilità. L'impostazione del progetto di legge è stata però completamente cambiata dalle proposte del Governo. Immagino quindi che l'emendamento non verrà accolto, ma il nostro intento era di risolvere una problematica evidenziata da anni da chi ha ricoperto il ruolo di sindaco presso la Banca Centrale, formulando una proposta utile nell'interesse generale.

L'emendamento è respinto con 3 voti favorevoli e 10 contrari.

Emendamento del Governo aggiuntivo di un nuovo articolo 1-ter

Segretario di Stato Marco Gatti: Per quanto riguarda la proposta di Motus, che sostanzialmente interviene sullo stesso articolo, io non sarei contrario alla valutazione positiva della modifica del comma 5 dello stesso articolo, cioè quella di estendere la riconferma per due ulteriori mandati triennali. Effettivamente, un solo rinnovo mi sembra molto riduttivo. Peraltro, non mi risulta che vi siano limitazioni in tal senso in nessun altro ordinamento. Quindi, è comprensibile la richiesta di mantenere un rinnovo come elemento di garanzia, ma l'estensione a un ulteriore mandato è, a mio avviso, giustificata, anche considerando la difficoltà e il numero esatto dei soggetti coinvolti – soprattutto per quanto riguarda gli avvocati – dal momento che il collegio sindacale deve essere composto in maniera mista da avvocati e da revisori commercialisti. Pertanto, dal mio punto di vista, non sono contrario. Se c'è un accordo in questo senso anche da parte della maggioranza, possiamo valutare di inserire questa modifica in un unico emendamento, insieme.

Gaetano Troina (D-ML): Confermo che, ad oggi, soprattutto per quanto riguarda il comma 5, ci risultano delle difficoltà serie nell'individuare professionisti che possano ricoprire quel ruolo, anche tra coloro che lo avevano già svolto in passato. Essendoci questa limitazione nel numero di incarichi, risultava impossibile una riconferma. Invito inoltre il Segretario a valutare la nostra proposta anche sul comma 3. È vero che, con la sua proposta, già recepita in precedenza, per quanto riguarda la revisione potrà essere individuata una società anche dell'Unione Europea. Tuttavia, fino a quando tale società non sarà effettivamente nominata, ci risulta che vi sia una carenza nel controllo sulla contabilità. Abbiamo previsto, infatti, che questo controllo venga esercitato solo quando non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione contabile. Si tratta quindi di una norma in deroga, che serve a colmare un'eventuale assenza. La invitiamo pertanto a valutare seriamente anche questo passaggio, che ha lo scopo di garantire un presidio in caso di mancata nomina della società di revisione. Ribadiamo quindi la nostra disponibilità sul comma 5: se vorrà recepire la proposta, benissimo. Ma chiediamo con forza che venga considerata anche la questione relativa al comma 3, altrimenti si rischia di lasciare scoperto un controllo fondamentale sulla contabilità.

Emanuele Santi (Rete): Per quanto riguarda l'articolo in esame, sul comma 5, se viene recepito l'emendamento presentato da Motus, anch'io sono favorevole. C'è effettivamente una carenza di figure disponibili, lo vediamo ormai in tutte le nomine. Il fatto di prorogare l'incarico da due a tre mandati non lo vedo affatto negativamente. Bene, dunque, questa possibilità. Vedo invece molto negativamente la modifica proposta al comma 3. Attualmente, il collegio sindacale esercita il controllo sulla gestione e sulla contabilità. Cosa deve fare il collegio sindacale se non controllare la contabilità? Con la nuova stesura, questo controllo viene meno: si prevede che venga esercitato solo da un soggetto esterno, magari estero, che non risponde a nessuno, e in caso di problemi la responsabilità ricadrebbe sul CCR. Così facendo, il collegio sindacale viene sollevato da ogni controllo effettivo. Siamo chiari: l'intento è quello di lasciare Banca Centrale senza alcun tipo di controllo reale. Il collegio sindacale non controlla più la contabilità? E cosa fa allora? Verifica solo il rispetto dei regolamenti? Ma la contabilità non è una questione secondaria. In questi ultimi tre anni Banca Centrale ha accumulato perdite per 3-4 milioni l'anno. Chi la controlla la contabilità? La società di revisione scelta magari dagli stessi membri del Consiglio Direttivo? Non prendiamoci in giro. Questo emendamento toglie al collegio sindacale un compito essenziale. Prima avevamo elogiato la proposta che prevedeva la relazione dell'advisor da presentarsi insieme al bilancio – bene, ma ora si dice che il controllo della contabilità lo farà solo il revisore, e non più il sindaco. Ma allora, ripeto: cosa fa il sindaco? È un'invenzione. Questa modifica è un'invenzione. E scuotere la testa non cambia la sostanza: è una scelta che toglie ai sindaci il controllo sulla contabilità. Perché? Perché lo fa il revisore? Ma non avevamo detto che due controlli sono meglio di uno, specie in una situazione come quella attuale della Banca Centrale? Io, francamente, questa modifica non riesco a capirla. E comincio a pensare che questo testo non sia stato scritto qui, ma direttamente da Banca Centrale. Noi siamo qui a ratificare decisioni già prese altrove. Da domani, il collegio sindacale non controllerà più la contabilità. E allora chi la controllerà? Boh. Mi sembra tutto molto strano. Pensiamo male? Forse sì. Ma non possiamo certo pensare bene se si toglie un controllo così importante.

Nicola Renzi (RF): Qui si parte da un'esigenza effettiva, quella espressa nell'emendamento di Motus. È vero che la platea dei possibili candidati per il ruolo di sindaco si sta riducendo sempre di più. È un incarico oneroso, non facile da ricoprire, anche a fronte dei compensi e delle responsabilità. Quindi, sulla proposta relativa al comma 5, credo che siano considerazioni condivisibili. Tuttavia, sono molto d'accordo con quanto detto da Santi. Più andiamo avanti nella disamina di questo provvedimento, più appare chiaro che è stato costruito esattamente come non si dovrebbe fare: ad uso e consumo della Banca Centrale, dalla Banca Centrale stessa. E noi qui a ratificare decisioni già prese. La nuova formulazione del provvedimento risulta troppo blanda, non si capisce più quali siano le funzioni affidate ai sindaci, che appaiono sempre più limitate. E se posso dire qualcosa anche in prospettiva: il Segretario di Stato si è mostrato disponibile rispetto all'emendamento di Motus. Tuttavia, quando arriveremo a discutere l'emendamento successivo, ci sarà molto altro da dire. Lì, al contrario, si vuole restringere il campo, e lo si vuole fare a discapito di chi ha fatto politica. E io credo che questo non sia giusto. Anche la stesura di quell'emendamento non è chiara. Ne discuteremo a tempo debito.

Luca Della Balda (Libera): Non vorrei fare la figura del professorino, però mi corre l'obbligo di evidenziare al commissario Santi, e anche al commissario Renzi, che non si tratta di un trattamento di favore o di una norma ad hoc fatta per Banca Centrale. Questa è l'applicazione di principi generali previsti dalla stessa legge sulle società, laddove all'articolo 63 e 67 della legge società è previsto che il collegio, nel 63, il collegio sindacale, quindi i sindaci revisori, esercita il controllo contabile quando non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione contabile. Quindi laddove c'è un soggetto incaricato della revisione contabile, il collegio sindacale ha soltanto l'obbligo di vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione, deve intervenire in assemblee, nei consigli di amministrazione per esprimere pareri. Ma, ripeto, la parte di controllo contabile viene delegata alla società di revisione, come previsto dall'articolo 67 della legge. Questo vale per le banche, per gli enti pubblici, per tutti i soggetti giuridici. Quindi il mantenere poteri di

controllo e verifica contabile all'organo del collegio sindacale è una duplicazione di compiti, uno spreco di risorse e soprattutto per il fatto che il collegio sindacale delle volte è composto anche da soggetti non esperti di contabilità, perché possono essere anche iscritti all'ordine degli avvocati, notai. E ritengo che il soggetto più qualificato per il controllo contabile sia appunto una società di revisione, società specializzata, società che ha delle responsabilità giuridiche ben precise. Quindi ritengo che la legge e la norma sia ampiamente tutelante.

L'emendamento (che recepisce in parte quello precedente di D-ML) è approvato con 10 voti favorevoli.

Emendamento del Governo aggiuntivo di un nuovo articolo 1-quater.

L'emendamento è approvato con 10 voti favorevoli e 4 contrari.

Alle 24.00 la seduta si conclude. Riprenderà domani nel pomeriggio.